

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie – Ufficio rapporti con gli amministratori degli enti locali, 12 giugno 1995, prot. n. 15900/1-Bis/20/102/4

Interpretazione da darsi all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in materia di rimozione delle cause di incompatibilità.

Non vi è contrasto tra le richiamate disposizioni.

Infatti, l'art. 6 stabilisce che:

a) le incompatibilità esistenti al momento della convalida degli eletti provocano la decadenza ma sono sanabili con le procedure dell'art. 2, commi 2 e seguenti (art. 6, comma 3);

b) le incompatibilità (art. 3) successive alla convalida degli eletti provocano la decadenza (art. 6, comma 2) ma sono sanabili con le procedure dell'art. 2, commi 2 e seguenti (art. 6, comma 3).

Per tali casi, qualora l'eletto intenda conservare il mandato, oltre ad attivare i procedimenti di aspettativa, trasferimento, dimissioni, ecc. deve anche cessare dalle funzioni entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità (art. 6, comma 4).

L'incompatibilità derivante da situazioni già preesistenti alle elezioni si concretizza solo alla data di proclamazione poiché è da tale momento che, assumendo definitivamente l'eletto la carica di consigliere dell'ente territoriale, viene a determinarsi quella situazione di contrasto o di contaminazione tra gli interessi dell'ente e quelli di cui è portatore il neoeletto, che la legge, con la sanzione dell'incompatibilità, tende ad evitare; ed è, quindi, dalla data predetta che incomincia a decorrere il termine di dieci giorni concesso dall'art. 6, comma 4, della legge, perché l'eletto possa provvedere a rimuovere la causa di incompatibilità.

L'art. 7, nella seconda parte disciplina, invece, la procedura contenziosa da instaurarsi a seguito dell'insorgere delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità a carico dell'eletto.

Dal disposto combinato dei due predetti articoli discende che le situazioni di incompatibilità che si verificano dopo l'elezione sono sanabili con la procedura dell'art. 2, comma 2, 3, 4, 5, 6 e 7, norme cui rinvia l'art. 6, comma 3, ma se l'eletto non ha provveduto all'eliminazione della situazione, si apre la fase contenziosa di contestazione prevista dall'art. 7, seconda parte.

Ciò premesso essendo avvenuta nel caso di specie, la contestazione da parte del Consiglio, è da quella data che decorrono i dieci giorni di tempo per rinnovare la causa ostativa all'esercizio del mandato elettivo. Da allora, infatti, il consigliere è stato messo nelle condizioni di conoscere l'oggetto ed il contenuto dell'accusa, e può conseguentemente adoperarsi per sanare la propria posizione, il che, trattandosi di lite pendente, comporterà la rinuncia espressa alla stessa.